

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ALESSANDRIA

ALLEGATO A - TABELLE

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE

per controversie di valore sino ad € 250.000,00: € 40,00 oltre IVA (€ 48,80)

per controversie di valore superiore ad € 250.000,00: € 80,00 oltre IVA (€ 97,60)

SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE:

SCAGLIONE	VALORE DELLA LITE	SPESE	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
1	Fino a € 1.000,00	€ 65,00	€ 43,34
2	da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 130,00	€ 86,67
3	da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 240,00	€ 160,00
4	da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 360,00	€ 240,00
5	da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 600,00	€ 400,00
6	da € 50.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 666,67
7	da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
8	da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 1.900,00
9	da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 2.600,00
10	oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	€ 4.600,00

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA

A sensi dell'art. 15, comma 4 e seg. del Regolamento di procedura:

1. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

3. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le spese di mediazione

sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

6. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

7. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.